

Circolo Didattico/

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO (ai sensi dell'art. 4, V° co., D.M. 25/3/1998, N. 142)

TRA

Il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione (Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria) dell'Università degli Studi di Bari, con sede in Bari - Piazza Umberto 1, 70121, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominata «soggetto promotore», legalmente rappresentata dal Direttore del Dipartimento, prof Giuseppe Elia, nato a Bitonto (BA), l'11 maggio 1952,

ed il

	CIRCON DIBANTES
Istituto Comprensivo	"SAN DONENICO SAVIO-TOMMAJO FLOFE"
	VIA FRATEU CERVI 16
	VIA FRATEU CERVI 16 GRAVINA IN PUGLIA (BARI)
	d'ora in poi denominato "soggetto ospitante"
Sede legale	VIA FRATELLI CERVI 16, GRAVINA
Codice fiscale	91112520720
P.E.C.	BAEE 20100 B@ PEC. ISTRUDIONE. IT
Dirigente Scolastico	ANTONELLA APRETTURA
Nato/a a	TADANTO II DO 11-1920

Premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di tirocinio nell'ambito dei processi di formazione, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196 possono promuovere tirocini formativi;

si conviene quanto segue:

Art. 1

ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, il soggetto ospitante, si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in tirocinio formativo su proposta del soggetto promotore.

Art. 2

Il tirocinio formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor- supervisore, designato dal Corso di laurea in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un insegnante (tutor-



SCIENZE DELLA FORMAZIONE, PSICOLOGIA, COMUNICAZIONE

accogliente) indicato dal dirigente scolastico.

Per ciascun tirocinante inserito nella scuola ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto dal Corso di laurea un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del responsabile della scuola e dell'insegnante/tutor accogliente; le strutture scolastiche (sede centrale e/o plessi) presso cui si svolge il tirocinio; gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- l'indicazione dei tempi di presenza nelle strutture scolastiche da parte del responsabile della scuola;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

- 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (ex D. L.gs 81/2008);
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi formativi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Sono esclusi da tale obbligo i tirocini promossi a favore di studenti e allievi frequentanti (cfr. Nota Circolare LIPPA n. 33/08 del 22/05/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate, e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e / o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali. Titolari dei dati personali, per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente la Scuola e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal titolo II del D. L.gs 196 del 2003.

Art. 6

Gravina

La presente convenzione avrà la durata di un anno a partire dalla data di sottoscrizione.

BARI, 20 novembre 2020

Firma del Direttore del Dipartimento For.Psi.Com.

ELIA GIUSEPPE 25.11.2020 09:08:28 UTC IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Doff ssa ANTONELLA ACCETTURA.

Firma del Dirigente Scolastico
e timbro della scuola